

Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

Modifica dell'11 marzo 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 aprile 2006¹ sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² È fatta salva la posizione speciale dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze), del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 2002² sul Parlamento (LParl).

Art. 17

Abrogato

Art. 24 cpv. 2

² Fatto salvo l'articolo 34 capoverso 3 LFC, il Consiglio federale autorizza le spese urgenti e le uscite urgenti per investimenti a titolo di anticipazione, previo consenso della Delegazione delle finanze.

Art. 25 **Urgenza**
(art. 34 LFC)

Le anticipazioni sono autorizzate soltanto se la spesa o l'uscita per investimenti non può essere differita sino all'approvazione del credito aggiuntivo.

¹ RS 611.01
² RS 171.10

Art. 26 cpv. 2

² Il Consiglio federale riprende immutate le proposte dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione concernenti il riporto dei crediti stanziati con i loro preventivi.

Art. 27 cpv. 3

³ Se nella domanda è chiesta un'anticipazione, l'urgenza deve essere provata esaurientemente.

II

La presente modifica entra in vigore contestualmente alla legge federale del 17 dicembre 2010³ concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie.

11 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RU 2011 1381. Questa legge entra in vigore il 1° maggio 2011.